

Prot n. 107

Spett.le
Soprintendenza BB.CC. e AA. SIRACUSA

c.a. **Arch. Calogero Rizzuto** (Soprintendente)

c.a. **Arch. Stefano Biondo** (R.U.P.)

Spett.le
U.R.E.G.A. di Siracusa

c.a. **Ing. Rosario Molino** (R.A.G.)

Catania, 11 dicembre 2014

Oggetto: bando di gara Soprintendenza BB.CC. Siracusa. Appalto di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. "Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale Parco Archeologico Neapolis - II° stralcio funzionale"

Termine offerte e gara: 16 gennaio 2014.

Importo: € 4.665.362,82

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue.

La procedura in oggetto è stata indetta con bando di gara pubblicato nell'ottobre scorso, in conformità a un progetto preliminare sul quale, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 42/2004, si è espressa con parere favorevole la Soprintendenza BB.CC. e AA. di Siracusa in data 22 gennaio 2014 imponendo determinate condizioni le quali – come si legge nelle premesse del parere stesso – "costituiscono linee guida per la redazione dei successivi livelli di progettazione".

Il progetto preliminare risulta validato con verbale del 28 gennaio 2014 pur **non avendo recepito le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza.**

Esaminando tali prescrizioni, si evince che le stesse contengono specifiche attività non previste nel progetto preliminare e da inserire nei successivi livelli di progettazione, tra cui alcune lavorazioni (rimozione strada asfaltata, sostituzione scaletta esistente, pavimentazione particolare del diazoma, scavi archeologici, espianamento agrumeto e piantumazione con nuovi alberi, etc..) e, viceversa, altre attività previste nel progetto preliminare dovranno nei successivi livelli di progettazione essere eliminate (camminamento via sacra, eliminazione e sostituzione corpi illuminanti, etc..), oppure concordate con l'ente appaltante come ad esempio la realizzazione di scavi del banco roccioso e la localizzazione delle aree di sosta.

Né consegue che le suddette prescrizioni imposte nel parere della Soprintendenza **modificano radicalmente il progetto preliminare sia nei suoi contenuti realizzativi delle importanti opere di riqualificazione del Parco Archeologico che, conseguentemente, nell'aspetto economico del progetto stesso.** Invero, i concorrenti dovranno presentare in fase di gara il progetto definitivo che sarà sviluppato sulla base di un progetto preliminare diverso da quello che avrebbe dovuto essere se fossero state recepite le prescrizioni del competente organo amministrativo.

Appare evidente che tali criticità comporteranno indeterminatezza nell'attività di progettazione definitiva quale onere dell'impresa concorrente e, inevitabilmente, difficoltà di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della futura commissione giudicatrice (Urega Siracusa), entrambi foriere di contenzioso. Criticità non certamente sanabili dalla prescritta dichiarazione ai concorrenti, a pena d'esclusione, nel disciplinare (pag. 13) di aver esaminato approfonditamente e accettato il progetto preliminare, ai sensi dell'art. 91 c. 4 D.lgs. n. 163/06.

Non fosse altro perché tale dichiarazione riguarda i progettisti incaricati dell'ente appaltante (interni o esterni) e non applicabile alla fattispecie di c.d. "appalto concorso" come nel caso de quo, dove il progetto definitivo è presentato dal concorrente quale oggetto della propria offerta da valutarsi con il criterio dell'O.E.P.V.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola